



**Comune di Lavis**

**Ufficio Segreteria Contratti**

**Contratto iscritto al rep. scritture private n. 4020 di data 22/05/2019  
Concluso in data 22/05/2019**

**Protocollo n. 13060 di data 22/05/2019**

Documento sottoscritto digitalmente Brugnara Renato Legale Rappresentante di Cooperativa Paganella Società Cooperativa Sociale in data 22/05/2019 ad ore 06:58:22 (UTC Time) e da Carlini Mariano Segretario Generale del Comune di Lavis in data 22/05/2019 ad ore 10:27:56 (UTC Time) avente ad oggetto "Convenzione ai sensi dell'art. 5 comma 1 L. 08/11/1991 n. 381 per l'affidamento servizio gestione strade. Periodo 01.05.2019-31.04.2021. Cig. 7843876B3C" composto da 9 pagine di contratto, 35 pagine di capitolato speciale d'appalto, 4 pagine di elenco prezzi e 10 pagine di polizza fideiussoria.

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE STRADE. PERIODO 01.05.2019-30.04.2021.**

**Codice CUP: J36G1900050004**

**Codice CIG: 7843876B3C.**

Al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 della Legge 381/91 e s.n., in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della stessa legge

TRA

**Il Comune di Lavis** (di seguito denominato ENTE) con sede in Lavis – via Matteotti, 45 – rappresentato dal dott. CARLINI MARIANO, domiciliato per la carica in Lavis, presso la sede del COMUNE DI LAVIS, codice fiscale 00179650221, debitamente autorizzato ai sensi dell'art. 43 comma 2 dello Statuto Comunale, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di SEGRETARIO GENERALE;

E

**La Cooperativa Sociale Paganella srl** (di seguito denominato COOPERATIVA)

Con sede in Lavis codice fiscale 00998840227 iscritta nella sezione ordinaria al n. TN205-7993 dell'Albo Provinciale delle Cooperative sociali, nella persona del suo legale rappresentante signor BRUGNARA RENATO nato a Trento il 03.06.1947 e residente a Lavis - via per Pressano, 21 - abilitato alla sottoscrizione del presente atto

VISTI

Gli articoli 1,2,4,5,8,9 della Legge 381/91 e l'art. 21 della legge provinciale 23/90

PREMESSO

-che con l'affidamento alla Cooperativa della attività oggetto della convenzione, l'Ente e la Cooperativa si pongono i seguenti obbiett:

- **GESTIONE STRADE** mediante persone svantaggiate.

-che la scelta del convenzionamento con la Cooperativa è motivata dal fatto che si intende procedere al soddisfacimento di un servizio di pubblico interesse mediante persone in situazione di svantaggio sociale.

-che permangono per la Cooperativa le condizioni di iscrizioni all'Albo Provinciale ai sensi della legge, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante;

-che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la Cooperativa svolge le seguenti attività:

\* controllo costante anche con il supporto di "figure" qualificate, per aiutare tali persone a raggiungere una propria autonomia lavorativa con conseguente soddisfazione e aumento di autostima.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1: Oggetto della convenzione**

E' affidato alla Cooperativa lo svolgimento delle seguenti attività:

**GESTIONE STRADE nel territorio comunale** secondo l'allegato capitolato tecnico.

### **Art. 2: Durata**

La presente convenzione decorre dal 01.05.2019 fino al 30.04.2021.

### **Art. 3: Obblighi della Cooperativa**

La Cooperativa si impegna:

- a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio sociale come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91 nella misura minima del 30%, rispetto alle quali viene previsto il progetto di cui all'art. 4 della presente convenzione;
- b) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della Cooperativa e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e la professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.). La Cooperativa si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
- c) a nominare, quale responsabile dello svolgimento delle attività, il Signor Guerra Stefano, qualifica professionale di Operatore ecologico e quale responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, il Signor Zanetti Antonio;
- d) di utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/1991;
- e) ad applicare a favore dei lavoratori dipendente e/o soci lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro di settore e individuato ai sensi del protocollo di intesa 22.02.2013 fra Provincia Autonoma di Trento, Consorzio dei Comuni e Parti Sociali e dagli eventuali accordi locali integrativi provinciali ed a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge;
- f) ad applicare a tutte le persone svantaggiate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali ed integrativo provinciale;
- g) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- h) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
- i) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- j) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti dal Capitolato Tecnico allegato alla presente convenzione;
- k) a trasmettere all'ente almeno ogni semestre una relazione sull'attività sociale, con un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, contenente per ognuna :la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time), la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie ed infortuni).
- l) ad impegnarsi, anche attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali, al fine di garantire la riassunzione di lavoratori già occupati nel servizio oggetto della

presente convenzione, tenuto conto delle caratteristiche del servizio medesimo, fermo restando quanto previsto dal C.C.N.L. in materia. E' fatta salva la priorità dell'impiego dei propri lavoratori a libro matricola alla data di presentazione dell'offerta.

- m) La Cooperativa deve garantire una reperibilità permanente, attraverso l'indicazione di un numero telefonico e di un numero di fax che dovranno essere costantemente attivati per il periodo di durata dell'appalto. La presente costituisce condizione essenziale del contratto.
- n) La Cooperativa ha l'obbligo di conferire con stoccaggio provvisorio il materiale di rifiuto raccolto e i residui della cura del verde, erbacce, ramaglie ecc. negli appositi contenitori presso l'area messa a disposizione dall'Amministrazione comunale situata presso via Paganella in prossimità dell'ex Funivia. Le spese connesse allo smaltimento in discarica dei rifiuti medesimi sono poste direttamente in capo al Comune di Lavis da parte dell'Asia.
- o) La Cooperativa ha l'obbligo dell'iscrizione all'Albo Nazionale Smaltitori Rifiuti Assimilabili al R.S.U. e all'Albo dei Trasportatori.
- p) La Cooperativa è tenuta ad ottemperare agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di protezione e di condizioni di lavoro in vigore.
- q) Le autorità che possono fornire le necessarie informazioni in merito ai suddetti obblighi sono le seguenti – INPS, INAIL Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.
- r) La Cooperativa è obbligata ad applicare e far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria, e dagli accordi integrativi locali.
- s) La medesima è obbligata altresì ad applicare il contratto e gli accordi anzidetti anche dopo la loro scadenza e fino all'avvenuta sostituzione ed anche nei rapporti con i soci. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, accertata dal Comune di Lavis o ad esso segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione Comunale comunicherà all'appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento delle fatture presentate e non ancora liquidate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, potendosi provvedere anche d'ufficio. Detto provvedimento di sospensione decadrà al momento in cui dall'Ispettorato del lavoro sia stato accertato l'avvenuto ed integrale adempimento degli obblighi predetti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezione alcuna all'Amministrazione Comunale, né ha titolo a risarcimento danni.

### **Art. 3 bis: Clausola Sociale**

La Cooperativa aggiudicataria ha l'obbligo di procedere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate come definite dall'art. 4, 1° comma, della L. 381/1991, come modificato dalla L. 193/2000. In particolare la cooperativa deve utilizzare, per i lavori oggetto della presente convenzione, **almeno n. 1 persone svantaggiate a tempo Part-time.**

La cooperativa aggiudicataria è tenuta ad assumere, nei limiti di cui sopra, le persone svantaggiate, già utilizzate nello svolgimento dei servizi oggetto di gara dalle cooperative sociali che gestivano in precedenza il servizio, qualora queste persone dovessero essere licenziate dalle cooperative sociali entro 10 giorni dalla data dell'aggiudicazione dei servizi

ad altro soggetto, o entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione ad altro soggetto alle cooperative operanti nell'appalto fino alla data di scadenza. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione comunale riguardante il suddetto personale da assumere, la cooperativa aggiudicataria dovrà elaborare i progetti individualizzati secondo quanto previsto dal quinto comma e seguenti.

Gli inserimenti lavorativi sono gestiti direttamente dalla cooperativa aggiudicataria. Qualora il personale svantaggiato non sia già assunto ai sensi del secondo comma, la cooperativa aggiudicataria dovrà provvedere all'individuazione e all'inserimento delle persone svantaggiate anche sulla base delle segnalazioni fornite dal Servizio Attività Sociali del Comune con priorità alle persone residenti nel Comune di Lavis.

La cooperativa aggiudicataria eseguirà la selezione del personale ed elaborerà i progetti individualizzati che andranno valutati dal Servizio Attività Sociali del Comune di Lavis.

I progetti individualizzati dovranno comunque prevedere:

- 1 il piano operativo e le modalità di impiego dei soggetti svantaggiati,
- 2 le modalità di verifica di itinere dei progetti e di valutazione dei risultati conseguiti,
3. la corrispondenza, nel limite del possibile, tra attitudini e caratteristiche dei soggetti dell'intervento e tipo di lavoro offerto,
4. le modalità di formazione professionale permanente delle persone in inserimento.

In sede di valutazione il Servizio Attività Sociali del Comune di Lavis potrà imporre specifiche prescrizioni in merito ai contenuti dei singoli progetti.

Una volta valutati positivamente i progetti individuali da parte del Servizio Attività Sociali del Comune di Lavis (con le eventuali prescrizioni aggiuntive) la cooperativa procederà all'inserimento lavorativo, comunicando i nominativi e le date degli inserimenti al Servizio medesimo.

L'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate per le quali si è impegnata la cooperativa aggiudicataria deve avvenire entro 60 giorni dall'avvio del servizio.

La cooperativa aggiudicataria, entro 10 giorni da loro verificarsi, comunicherà al Servizio Attività Sociali del Comune di Lavis le cessazioni, le quali dovranno essere ripristinate entro 45 giorni dal verificarsi della cessazione stessa secondo le modalità sopra previste. In accordo con il Servizio Attività Sociali del Comune di Lavis, la sostituzione del personale svantaggiato potrà avvenire oltre il termine previsto per motivi legati alla particolare e specifica situazione del personale svantaggiato da inserire e non dipendenti dalla cooperativa.

La valutazione dei progetti individualizzati da parte del Servizio Attività Sociali del Comune di Lavis dovrà essere effettuata entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. La mancata risposta entro i 15 giorni suddetti da parte del Servizio vale quale accoglimento dei progetti individualizzati e la cooperativa potrà pertanto procedere all'inserimento delle persone svantaggiate.

La cooperativa ha l'obbligo di comunicare semestralmente al Servizio Attività Sociali del Comune di Lavis i seguenti dati relativi allo svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione:

- elenco del personale impiegato;
- elenco del personale svantaggiato di cui alla precedente clausola;

- ore lavorative totali;
- ore lavorative eseguite dal personale svantaggiato,
- indicazione dell'orario di impiego del personale svantaggiato (tempo pieno o part-time).

La cooperativa aggiudicataria, a seguito di convocazione del Servizio Attività Sociali del Comune di Lavis e con il coinvolgimento delle strutture che hanno collaborato all'individuazione dei soggetti svantaggiati, parteciperà a periodici incontri di verifica relativi all'affidamento del progetto complessivo di reinserimento sociale e dei progetti individualizzati relativi alle persone svantaggiate. La cooperativa è inoltre tenuta a permettere attività di controllo e verifica da parte del Comune di Lavis, fornendo relazioni ed elementi di valutazione allorchè questi le vengano richiesti.

In caso di violazioni rispetto alla presente clausola l'Amministrazione provvederà a diffidare la cooperativa aggiudicataria affinchè rimuova entro un congruo termine la causa di inadempienza, trascorso il quale il Comune di Lavis potrà procedere alla risoluzione per grave inadempimento in danno dell'appaltatore.

L'assunzione di personale svantaggiato deve avvenire secondo le procedure evidenziate o comunque entro 6 mesi dalla decorrenza del presente contratto. Il mancato assolvimento di tale obbligo costituisce grave inadempimento contrattuale che, allo stesso modo di gravi o reiterate violazioni di quanto previsto dalla presente clausola, porta alla risoluzione del contratto senza alcuna necessità di diffida.

#### **Art. 4: Progetti personalizzati di inserimento lavorativo:**

Un referente designato dalla Cooperativa ed un rappresentante dell'ente predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla Cooperativa.

#### **Art. 5: Verifiche periodiche e controlli:**

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'ente potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della cooperativa e con i lavoratori svantaggiati. Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla cooperativa. L'ente comunica entro 30 giorni alla cooperativa l'eventuale sostituzione dei predetti referenti.

#### **Art. 6: Obblighi dell'ente:**

Per il servizio previsto, il Comune di Lavis corrisponde alla Cooperativa per la durata della convenzione in essere, un corrispettivo massimo di **€ 204.983,76** di cui **€ 4.098,04** specifici per oneri della sicurezza .

Per interventi immediati e straordinari il **Comune pagherà le prestazioni come da elenco prezzi in offerta soggetta al ribasso del 1,96% formulato dalla Cooperativa.**

**Il pagamento del corrispettivo avverrà previa compilazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale di apposita scheda mensile per ogni tipo di servizio svolto con la quantificazione puntuale di quanto eseguito.**

Le parti concordano che per i lavori oggetto del presente capitolato, sarà predisposto un piano operativo per le lavorazioni a cadenza inferiore al mese, mentre per le lavorazioni a cadenza superiore, l'esecuzione delle stesse sarà comunicato all'Amministrazione a mezzo fax.

L'ufficio tecnico comunale ove lo ritenga necessario, effettua controlli a campione sulla regolare esecuzione di quanto descritto dalle norme contrattuali senza necessità di preavviso.

In presenza di mancata o irregolare esecuzione dei lavori previsti dal capitolato, l'incaricato comunale provvederà a richiedere all'appaltatore la documentazione probatoria per i lavori oggetto di contestazione.

Inoltre l'Ufficio Tecnico effettuerà mensilmente in contraddittorio con il responsabile incaricato dalla ditta appaltatrice e prima del visto della fattura, dei controlli mediante la compilazione in duplice copia di un rapportino che dovrà essere sottoscritto da entrambi, Eventuali inottemperanze contrattuali riscontrate saranno valutate in contraddittorio tra le parti, e di quanto scaturito si redigerà apposito verbale che sarà consegnato, per i provvedimenti del caso, sia all'appaltatore che al Comune.

In caso di controversie l'appaltatore non deve mai per nessun motivo rallentare o sospendere il servizio. Le stesse, qualora non siano componibili con accordo bonario, saranno decise da un Collegio Arbitrale composto di tre membri in qualità di amichevoli compositori nominati il primo dal Comune, il secondo dall'appaltatore ed il terzo in accordo fra le parti. In difetto il terzo membro sarà scelto dal Giudice Conciliatore o dal Giudice di Pace, che nominerà anche l'arbitro che non sia stato nominato da una delle parti, decorsi venti giorni dall'invito dell'altra parte.

#### **Art. 7: Ritardi nei pagamenti:**

Per ritardati pagamenti l'ente si impegna a versare alla cooperativa gli interessi di legge.

#### **Art. 8: Consorzi:**

Nel caso di convenzione stipulata con un Consorzio, l'eventuale sostituzione della cooperativa esecutrice deve essere autorizzata da parte dell'ente.

#### **Art. 9: Risoluzione della convenzione:**

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

-grave inadempimento della Cooperativa;

-inadempimenti dell'Ente relativi alla possibilità di effettuazione del servizio.

-ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'ente per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all'articolo 5;

-riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50% rispetto a quanto previsto.

E' causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della cooperativa dall'Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà di parte dell'ente, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza.

#### **Art. 10: Risoluzione delle controversie:**

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relative all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri così nominati: uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il

terzo di comune accordo o in mancanza, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Trento.

Il ricorso agli arbitri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia. Gli arbitri decidono in modo rituale quali mandatarî delle parti ai sensi degli articoli 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Il Collegio decide entro novanta giorni dall'accettazione dell'ultimo arbitro.

Le decisioni del collegio sono definitive salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 11:**

##### **Cauzioni:**

**GARANZIA DEFINITIVA** di cui all'art. 103 del d.Lgs. 50/2016 (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della stipulazione del contratto ovvero della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata), a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, fatta salva la maggior percentuale richiesta ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e quanto disposto, in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016.(art 22 capitolato speciale d'appalto).

##### **Assicurazione:**

La Cooperativa deve stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi R.C.T con una primaria Compagnia di Assicurazioni, per la copertura dei rischi derivanti dalle gestioni e dai servizi, dell'ammontare di € 5.000.000,00 come previsto dall'art. 23 del Capitolato Speciale d'appalto. Copia della polizza deve essere depositata in Comune prima dell'inizio del servizio.

#### **Art. 12: Penali:**

Per disservizi o inefficienze imputabili all'appaltatore, l'appaltante applicherà le penali previsti dall'art. 24 del Capitolato speciale d'appalto.

In caso di mancati interventi ed in casi di urgenza, il Comune previa segnalazione scritta all'appaltatore potrà far intervenire altre ditte, o personale proprio, per completare il lavoro non eseguito, addebitando le spese all'appaltatore, con riserva di procedere giudizialmente per il risarcimento dei danni.

#### **Art. 13: Antimafia**

E' stata richiesta comunicazione antimafia secondo la normativa vigente.

#### **Art. 14: Decadenza**

La convenzione è risolta di diritto, senza necessità di pronuncia giudiziale, qualora la Cooperativa sia sottoposto a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento. In caso di trasformazione la stessa dovrà essere tempestivamente autorizzata.

#### **Art. 15: Capacità a contrattare**

IL Signor Brugnara Renato, legale rappresentante della Cooperativa dichiara che nei suoi confronti non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 3 del D.L. 19.09.93 n. 369 convertito nella L. 15.11.93 n. 461 n. 55e s.m.

#### **Art. 16: Tracciabilità dei pagamenti**

La Cooperativa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine la Cooperativa si

obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La convenzione è comunque risolta, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti dall'appalto siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

**Art. 15: Subappalto**

E' vietato il subappalto della gestione.

**Art. 16: Cessione Convenzione**

E' vietata la cessione della presente convenzione a pena di nullità, come stabilito dal 2° comma dell'art. 18 Legge n. 55/90 e s.m.

**Art. 17: Spese di stipula della convenzione:**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della cooperativa.

**Art. 18: Allegati alla convenzione:**

Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

- Capitolato Tecnico firmato per accettazione
- Elenco Prezzi unitari firmato per accettazione
- Polizza fidejussoria.

**Art. 19: Responsabile del procedimento:**

l'ente nomina quale responsabile del procedimento il Signor Ugolini geom. Vittorio a cui la cooperativa si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

Letto confermato e sottoscritto

Per la Cooperativa Sociale

Brugnara Renato

Per il Comune di Lavis

Il Segretario Generale

Dott. Carlini Mariano



**COMUNE DI LAVIS**  
Provincia Autonoma di Trento

# **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**Servizio spazzamento strade,  
piazze e marciapiedi  
del Comune di Lavis  
anno 2019/2020  
(DODICI MESI)**

**CIG:**

**CUP:**

APPROVATO CON DETERMINAZIONE  
N. .... DEL .....

## INDICE

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

Art. 3 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

Art. 4 – Obblighi e prescrizioni a carico appaltatore

Art. 5 – Modalità di esecuzione dei servizi

Art. 6 – Obblighi e controlli a carico della stazione appaltante

Art. 7 – Requisiti del personale impiegato

Art. 8 – Sede operativa e responsabile tecnico referente dell'appaltatore

Art. 9 – Sicurezza

Art. 10 – Documenti che fanno parte del contratto

Art. 11 – Durata del contratto

Art. 12 – Importo del contratto

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

Art. 14 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

Art. 15 – Subappalto

Art. 16 – Avvio dell'esecuzione del contratto

Art. 17 – Tutela dei lavoratori

Art. 18 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

Art. 19 – Clausola sociale

Art. 20 – Elezione del domicilio dell'appaltatore

Art. 21 – Trattamento dei dati personali

Art. 22 – Garanzia definitiva

Art. 23 – Obblighi assicurativi

Art. 24 – Penali

Art. 25 – Risoluzione del contratto

Art. 26 – Recesso

Art. 27 – Definizione delle controversie

Art. 28 – Obbligo in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 29 – Obblighi in materia di legalità

Art. 30 – Spese contrattuali

Art. 31 – Disposizioni anticorruzione

Art. 32 – Norma di chiusura

## Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intende per:

**strade ed aree pubbliche:** le strade ed aree pubbliche (aperte al pubblico transito) o private ad uso pubblico di competenza comunale, comprese piste ciclabili, piazze, marciapiedi, parcheggi e scalinate;

**marciapiede:** parte della strada esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata a pedoni, comprensiva delle bocche di lupo, griglie o caditoie ed aiuole di alberi eventualmente presenti;

**spazzamento stradale:** servizio di pulizia mediante spazzamento sia manuale che meccanizzato di strade, marciapiedi, scalinate, parcheggi e piazze classificate come aree pubbliche, ovvero strade e aree private ma soggette ad uso pubblico, nonché plateatici, gradinate e rilevati di qualsiasi tipo presenti sulle aree oggetto dell'intervento;

**spazzamento meccanizzato:** attività di spazzamento eseguita tramite mezzi meccanici motorizzati quali autospazzatrici;

**spazzamento meccanizzato con aspiratore:** attività di spazzamento eseguita tramite attrezzatura aspirante "Glutton" fornita dall'Amministrazione comunale;

**spazzamento manuale:** attività di spazzamento eseguita tramite attrezzi manuali quali scope, pale ecc.;

**squadra tipo per rimozione neve:** servizio manuale di rimozione della neve e di spargimento di sali disgelanti su strade, aree pubbliche e marciapiedi secondo necessità eseguita con pale, e piccole attrezzature anche fornite dall'Amministrazione;

**Direttore dell'esecuzione del servizio:** il Direttore dell'esecuzione del

contratto/servizio è nominato dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 300 del DPR 207 del 5/10/2010 Codice dei contratti pubblici e successive modifiche ed integrazioni;

I compiti principali del direttore dell'esecuzione del contratto/servizio sono:

- provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante;

- assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali;

- svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal presente regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati;

- emana disposizioni ordini di servizio, relativi allo svolgimento del contratto;

- contabilizza il servizio svolto ed emette apposito certificato di regolare esecuzione.

Per quanto non specificamente richiamato al presente articolo o nel presente Capitolato, si rimanda alle vigenti normative di settore.

## **Art. 2 – Oggetto dell'appalto**

1. Il servizio ha per oggetto lo svolgimento del servizio di spazzamento meccanizzato o manuale, come da computo posto a base d'asta.

2. Il servizio oggetto d'appalto si configura come un intervento di interesse pubblico finalizzato al miglioramento della vivibilità, al decoro del paese e alla gestione delle strade e per questa ragione non potrà essere sospeso o abbandonato. Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del

servizio, la ditta stessa dovrà garantire comunque l'effettuazione di un servizio di emergenza onde assicurare i servizi essenziali al fine di non arrecare danni a terzi. Per quanto riguarda l'assenza da parte del personale per malattia e/o ferie la ditta dovrà provvedere al servizio mediante altro personale incaricato, senza avere per tale motivo alcun rimborso supplementare e/o eventuale credito nei confronti della stazione appaltante.

### **Art. 3 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento**

#### **delle attività**

1. Il servizio di cui all'art. 2) ha esecuzione presso le strade, piazze, piazzali ed aree pubbliche o ad uso pubblico dell'intero territorio comunale del paese di Lavis e delle sue frazioni (Pressano, Nave S. Felice e Sorni).

2. L'appaltatore deve garantire le seguenti prestazioni:

a. spazzamento meccanizzato e manuale delle strade ed aree pubbliche del Comune di Lavis secondo l'organizzazione del servizio che sarà stata proposta e sarà oggetto di valutazione in sede di procedura di gara tenendo conto degli elementi di cui all'Allegato A (elenco vie soggette a spazzamento meccanizzato e manuale con relative frequenze di intervento);

b. spazzamento meccanizzato con aspiratore fornito dall'Amministrazione sui marciapiedi e sugli spazi pubblici secondo l'organizzazione del servizio che sarà stata proposta e sarà oggetto di valutazione in sede di procedura di gara tenendo conto degli elementi di cui all'Allegato A (elenco vie soggette a spazzamento meccanizzato e manuale con relative frequenze di intervento);

c. asporto e avvio a trattamento delle siringhe eventualmente rinvenute nel

corso delle operazioni di pulizia sopra elencate;

d. asporto e smaltimento delle deiezioni canine rinvenute nel corso delle operazioni di pulizia sopra elencate;

e. la rimozione dell'erba infestante sul marciapiede mediante l'ausilio di apposite attrezzature secondo l'organizzazione del servizio che sarà stata proposta e sarà oggetto di valutazione in sede di procedura di gara;

f. la disponibilità della squadra tipo nelle giornate in cui nevicata per le operazioni di sgombero neve e salatura;

#### **Art. 4 – Obblighi e prescrizioni a carico dell'appaltatore**

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

2. Il personale addetto alla raccolta dovrà tenere sempre un comportamento decoroso senza produrre rumori inutili ed estranei alla raccolta e senza emettere schiamazzi.

3. Le spazzatrici di proprietà della Ditta, nonché quelle eventualmente prese a nolo, dovranno disporre di tutte le apparecchiature occorrenti (spazzole rotanti anteriori e laterali, umidificatori, aspiratori di polvere e detriti, contenitori per rifiuti raccolti, ecc.) al fine di garantire l'igienicità delle operazioni eseguite, arrecando il minor disturbo possibile causato da emissioni di gas di scarico e rumori. I mezzi e le attrezzature utilizzati devono essere adatti alle condizioni operative esistenti.

4. Il servizio di spazzamento verrà effettuato nel Comune di Lavis secondo la turnazione che sarà stata proposta dall'Appaltatore tenendo conto delle specifiche ed i dettagli di cui all'allegato A, e che sarà stata approvata dalla

Stazione Appaltante.

5. Il servizio sarà effettuato nelle prime ore del mattino dei giorni feriali secondo orari richiesti ed autorizzati dall'Amministrazione Comunale (indicativamente con inizio alle ore 6.00). Per quanto riguarda le aree interessate dal mercato settimanale il servizio di spazzamento meccanizzato dovrà avere inizio alle ore 13.30 del venerdì.

6. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare proposte, integrazioni o modifiche dei servizi avanzate dall'Appaltatore che possano portare ad un miglioramento del servizio o ad una riduzione dei costi.

7. È prevista la facoltà per la Stazione Appaltante di modificare gli itinerari pianificati anche con un preavviso minimo di 8 ore ovvero il giorno antecedente a quello oggetto di variazione mediante comunicazione.

8. Nel rispetto delle vie e delle frequenze di intervento di cui agli Allegato A in qualunque momento del rapporto contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva di apportare delle modifiche ai percorsi e ai calendari fino ad allora seguiti dall'Appaltatore nell'espletamento del servizio e l'Appaltatore è tenuto ad eseguirli senza nulla pretendere.

9. La Stazione Appaltante si riserva di effettuare in qualsiasi momento, anche tramite soggetti terzi incaricati, controlli sullo stato di efficienza dei mezzi con particolare riferimento agli scarichi in atmosfera, alle emissioni rumorose da essi generati ed alla tenuta delle attrezzature (perdita di liquami o di rifiuti raccolti) con possibilità di chiederne l'eventuale sostituzione.

10. Il servizio in oggetto può in ogni momento essere ridotto senza che all'Appaltatore sia riconosciuto alcun onere o compenso aggiuntivo, nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative.

11. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

12. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

13. In caso di neve dovrà essere messa a disposizione una squadra di n. 3 operai con idoneo mezzo per il trasferimento sul luogo di lavoro indicato dal Responsabile del Servizio Neve, muniti di pale o altre attrezzature per la rimozione della neve.

14. La squadra neve sarà chiamata dal Responsabile del Servizio Neve al bisogno per mezzo del reperibile anche in orario notturno senza che venga addebitato alcun onere aggiuntivo alla Stazione appaltante;

13. L'Appaltatore organizzerà l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio sociale come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91 nella misura minima del 30%, rispetto alle quali viene previsto il progetto di sostegno e di inserimento lavorativo per persone svantaggiate.

14. Almeno ogni semestre l'Appaltatore ha l'obbligo di presentare una relazione sull'attività sociale, con un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, contenente per ognuna: la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time), la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie ed infortuni).

15. Ogni giorno l'Appaltatore dovrà redigere apposito rapportino giornaliero,

come da schede tecniche predisposte per la contabilità del servizio, ed inviarlo entro il giorno lavorativo seguente via mail, al Direttore dell'esecuzione del servizio in modo da poter verificare l'andamento e l'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 5 – Modalità di esecuzione dei servizi**

I servizi oggetto dell'appalto prevedono la pulizia completa della sede stradale (strade, piazze, viali, cunette stradali, percorsi pedonali, piste ciclabili, porticati pubblici, sottopassaggi, ecc.) e degli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, da ghiaia, sabbia, detriti, carta e cartacce, foglie, immondizie e qualsiasi rifiuto anche di dimensioni ridotte (comprese le deiezioni canine ed i mozziconi di sigaretta, pacchetti vuoti, bottiglie e lattine, ecc.). Il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato dovrà avvenire nel pieno rispetto delle modalità tecniche ed organizzative di cui all'Allegato A. Su tale allegato è indicato la periodicità degli interventi e la tipologia di lavorazione per ogni strada.

La dotazione di materiali ed attrezzature atte allo svolgimento delle operazioni di spazzamento è a carico totale dell'Appaltatore, ad eccezione dell'aspiratore "Glutton" che l'Amministrazione comunale metterà a disposizione a titolo di comodato d'uso gratuito ai fini del miglioramento del servizio. Tutte le spese inerenti la manutenzione, secondo quanto indicato dal piano di manutenzione indicato nel libretto uso e manutenzione dell'aspiratore saranno a carico dell'appaltatore. Eventuali danni dovuti ad un uso scorretto dell'attrezzatura saranno a carico dell'Appaltatore.

I mezzi dovranno operare esclusivamente sul territorio comunale; l'utilizzo al di fuori del territorio comunale dovrà essere specificatamente autorizzato dal

Responsabile del procedimento.

L'Appaltatore dovrà segnalare all'Amministrazione ogni abbandono di rifiuti ingombranti rilevato durante il servizio di spazzamento (batterie, mobilio, elettrodomestici, ecc.);

Per la pulizia dei piazzali e dei parcheggi, l'Appaltatore è tenuto alla collocazione 48 ore prima dell'evento di cartelli di divieto di sosta o di informazione riguardo a giornate e orari in cui verrà effettuato lo spazzamento secondo le indicazioni della Stazione Appaltante e/o dell'ordinanza emessa dall' Amministrazione comunale e al successivo ritiro della segnaletica;

l'Appaltatore si impegna ad eseguire gli interventi di spazzamento anche in giornate e luoghi diversi da quelli riportati nell'Allegato A ovvero su richiesta anche episodica dell'Amministrazione.

L'Appaltatore, secondo il proprio programma di lavoro, si attiva tempestivamente per ottenere le necessarie autorizzazioni e l'emissione delle ordinanze che limitano la circolazione stradale.

I servizi dovranno essere assicurati con continuità e con le modalità e frequenze per ciascuno previste, in tutti giorni dell'anno secondo l'Allegato A.

Tutti i servizi, ad esclusione di quelli espressamente e diversamente autorizzati dalla Stazione Appaltante, dovranno essere svolti nel rispetto dei giorni e degli orari concordati con la Stazione Appaltante e comunque nel rispetto di quanto previsto nell'ambito dei singoli Regolamenti Comunali.

Nell'organizzazione del servizio, l'Appaltatore dovrà tenere conto delle situazioni particolari (presenza di scuole e del traffico relativo in corrispondenza all'ingresso e all'uscita dalle stesse, svolgimento di mercati

rionali, ecc.).

La squadra neve dovrà essere operativa e sul posto indicato entro un ora dalla chiamata del Responsabile del Servizio Neve, munita della necessaria attrezzatura per la rimozione della neve e/o lo spargimento dei sali disgelanti.

Ogni ritardo sarà applicata una penale come indicato all'art. 24.

L'Appaltatore dovrà presentare annualmente una Relazione dei Servizi sulle anomalie/criticità riscontrate, sull'andamento del servizio e sugli eventi infortunistici eventualmente accaduti.

Dopo un iniziale periodo transitorio della durata indicativa di tre mesi durante il quale verranno verificate le funzionalità e criticità dei programmi di intervento, all'Appaltatore potrà venir chiesto, e lo stesso non potrà esimersi da tale obbligo, di proporre un idoneo progetto di miglioramento del servizio sulla base dell'esperienza maturata e finalizzato alla razionalizzazione dei percorsi e di riduzione oraria dei divieti di sosta per pulizia strade: l'adozione del suddetto progetto verrà, comunque, decisa dalla Stazione Appaltante con apposito provvedimento.

In caso di avverse condizioni atmosferiche e di cause di forza maggiore, il servizio potrà essere sospeso, fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore del suo recupero successivo nel primo giorno disponibile. In caso di sospensione del servizio o di mancata effettuazione dello stesso, l'Appaltatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Direttore dell'esecuzione del servizio entro e non oltre le 24 ore dal verificarsi dell'evento.

I mezzi dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza meccanica, con la carrozzeria perfettamente verniciata ed integra e ciò per tutta la durata dell'appalto ed essere prontamente sostituiti in caso di guasto meccanico

temporaneo o quando eccessivamente deteriorati per l'uso.

Su entrambi i lati di ogni mezzo dovrà essere riportato (anche mediante adesivi) il nominativo dell'Appaltatore.

La Stazione Appaltante, per tutto l'arco temporale di vigenza dell'affidamento del servizio, metterà a disposizione un proprio sito autorizzato allo stoccaggio del rifiuto da spazzamento, al fine del conferimento dei rifiuti raccolti.

Tutti i mezzi e le attrezzature impiegati dovranno essere sottoposti a periodici lavaggi e disinfezioni a carico dell'Appaltatore (presso propria struttura ovvero presso impianti terzi) in modo da risultare sempre e comunque idonei all'impiego previsto e conformi alle disposizioni normative vigenti. In particolare le spazzatrici e l'aspirapolvere dato in comodato dall'Amministrazione, dovranno essere lavate internamente (cassone interno e bocca di aspirazione) nei giorni di utilizzo ed esternamente almeno una volta ogni 15 giorni.

Non sarà consentito l'utilizzo di alcun sito di proprietà della Stazione Appaltante per l'effettuazione di operazioni di lavaggio o sanificazione dei mezzi né, tantomeno, per l'approvvigionamento di acqua per l'espletamento del servizio, ad eccezione per la manutenzione e il deposito dell'aspiratore dato in comodato.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore di esibire prova dell'avvenuto lavaggio e disinfestazione del mezzo, attestante data di effettuazione dello stesso e tipologia di trattamento effettuato. In caso di servizio effettuato presso propria struttura, tale attestazione potrà essere sostituita da rapportino di lavoro interno.

Sarà competenza e responsabilità dell'Appaltatore provvedere, per tempo,

all'acquisizione anche di tutti gli eventuali atti autorizzativi diversi occorrenti per l'espletamento delle operazioni, quali ad esempio per la circolazione in zone soggette a divieti in relazione a tipologia o portata dei mezzi, o agli orari e giorni di transito, o in caso di divieti temporanei per lavori o manifestazioni, o per la circolazione stradale anche extraurbana in particolari periodi/giorni dell'anno, ecc.

In relazione all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante anche copia di tutti gli eventuali atti di modifica o integrazione del documento autorizzativo suddetto, che dovesse ottenere nel corso dell'Appalto a seguito di qualsiasi successiva variazione dell'iscrizione stessa.

La squadra neve sarà attivata dal Responsabile del Servizio Neve. Le operazioni di sgombero neve potranno essere anche svolte in orario notturno e/o festivo senza che sia dovuto un onere aggiuntivo per la gravosità dell'orario o della giornata.

### **5.1 – Lavori di pulizia straordinaria**

Nel caso di interventi straordinari in seguito a manifestazioni occasionali, al di fuori del programma annuale già previsto e comunicato nel quale rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo la fiera della Lazzera, dei Ciucioi, Porteghi e Spiazzi e il carnevale, l'appaltatore è obbligato ad intervenire con il personale ed i mezzi in dotazione.

Il Direttore dell'esecuzione del servizio, autorizzato dal Responsabile del procedimento, invierà con ordine scritto, con le tempistiche del caso, la richiesta di intervento mediante fax o posta certificata motivando le cause che lo hanno generato.

L'intervento sarà remunerato e compensato con le stesse modalità e con gli stessi prezzi previsti nel contratto sottoscritto

Nelle situazioni conseguenti a fatti imprevedibili che richiedono interventi immediati eccedenti l'ordinaria gestione, l'Appaltatore dà immediato avviso al Direttore dell'esecuzione del servizio ed al Responsabile del procedimento, adottando nel frattempo tutti provvedimenti necessari, rientranti nei lavori ordinari di pulizia dell'area in attesa che il Comune subentri per l'assunzione delle spese relative.

Non saranno ammesse al pagamento richieste di compenso prive di bolla controfirmata.

Il compenso per tali interventi sarà computato in base ai prezzi previsti nell'allegato elenco prezzi. La fornitura dei materiali necessari è a carico del Comune di Lavis.

#### **Art. 6 – Obblighi e controlli a carico della stazione appaltante**

1. La stazione appaltante provvede a:

a) mettere a disposizione un'area per lo stoccaggio provvisorio del materiale di rifiuto raccolto. L'area è situata presso via Paganella in prossimità dell'ex Funivia o in altro luogo idoneo individuato dalla stazione Appaltante. Le spese connesse allo smaltimento in discarica dei rifiuti medesimi sono poste direttamente in capo al Comune di Lavis da parte di Asia.

b) mettere a disposizione, all'interno del centro storico del paese di Lavis, un adeguato locale coperto dotato di energia elettrica per il ricovero dell'aspiratore "Glutton" dato in comodato gratuito.

c) fornire i sali disgelanti alla squadra neve ed eventualmente, se la stazione Appaltante lo riterrà opportuno, fornire anche piccole attrezzature per la

rimozione della neve o lo spargimento di Sali.

2. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

3. La stazione appaltante, ove a seguito di riscontri si evidenziasse oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

La stazione appaltante provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione del servizio che si rapporterà con il Responsabile Tecnico dell'Appaltatore e risponderà al Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. n. 50/2016.

Il Direttore dell'esecuzione del servizio provvederà all'effettuazione di tutti i controlli di qualità delle prestazioni svolte, secondo procedure adeguate che potranno essere concordate, o anche di propria iniziativa, a campione, nonché ai controlli di regolarità di tutti i dati operativi che acquisirà dall'Appaltatore per i fini previsti ed in particolare per il controllo dei costi addebitati per lo svolgimento di tutte le operazioni ordinarie e straordinarie dell'appalto, anche ai fini della verifica di conformità.

Il Direttore dell'esecuzione del servizio potrà, inoltre, effettuare controlli ed ispezioni anche nei confronti degli operatori dell'Appaltatore e dei mezzi ed attrezzature impiegati, per la verifica della regolarità ed idoneità in ogni circostanza degli stessi, delle modalità di svolgimento delle operazioni, degli orari e dei tempi di esecuzione dei servizi, dell'applicazione delle condizioni di sicurezza previste e necessarie, e quant'altro occorrente per

l'accertamento del rispetto delle condizioni di contratto e di legge, in senso lato.

Il Direttore dell'esecuzione del servizio ha anche la competenza a disporre le eventuali sospensioni del servizio. Risulterà obbligo da parte dell'Appaltatore e del personale dipendente dello stesso, fornire tutti i dati richiesti dalla Stazione Appaltante ritenute utili per le verifiche di cui sopra.

In presenza di mancata esecuzione dei lavori previsti dal capitolato, il Direttore dell'esecuzione del servizio provvederà a non computare in sede di redazione della contabilità dei lavori il tratto non eseguito ed a intimare alla Ditta l'esecuzione degli stessi entro un determinato periodo. In mancanza dell'esecuzione o in ritardo rispetto a indicato è prevista l'applicazione di una penale come definita all'art. 24. In caso di esecuzione irregolare dei lavori il Direttore dell'esecuzione del servizio inviterà la Ditta al completamento regolare dei lavori. In caso di persistenza dell'irregolarità è prevista l'applicazione di una penale come definita all'art. 24.

### **Art. 7 – Requisiti del personale impiegato**

L'Appaltatore fornirà alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'appalto, l'elenco definitivo del personale da impiegare, elenco che provvederà in seguito ad aggiornare periodicamente, contenente la specificazione dei nomi, delle mansioni, dei compiti assegnati e delle relative qualifiche.

Il personale in servizio dovrà utilizzare esclusivamente l'uniforme in dotazione e dovrà essere riconoscibile attraverso apposito cartellino nominativo identificativo.

L'Appaltatore garantirà che il suo personale tenga sempre un comportamento corretto con il pubblico e che operi in qualsiasi circostanza

con diligenza e puntualità, oltre che nel rispetto delle norme di sicurezza e del Codice della Strada.

In caso di comportamento non conforme dei dipendenti dell'Appaltatore sia nei confronti dell'utenza che di personale di controllo della Stazione Appaltante, o di inadempienze nello svolgimento dei servizi da garantire, o di mancato rispetto, per esempio, delle condizioni di sicurezza previste o delle modalità operative stabilite, ecc., la Stazione Appaltante, in relazione alla gravità dei comportamenti ed alla eventuale reiterazione nel tempo delle infrazioni, potrà chiedere l'assunzione di adeguati provvedimenti nei loro confronti ed anche la loro definitiva sostituzione.

**Art. 8 – Sede operativa e responsabile tecnico referente  
dell'Appaltatore**

L'Appaltatore è obbligato ad istituire sul territorio comunale di Lavis, ad una distanza massima di Km. 10 dalla sede del Municipio una sede operativa dotata di una o più postazioni di personal computer per collegamenti internet e gestione di posta elettronica, apparecchio telefonico ed apparecchio telefax indicando, inoltre, uno o più diretti referenti dei servizi oggetto del presente appalto reperibili dalla Stazione Appaltante 24 ore su 24 tramite telefono cellulare. Presso tale sede operativa l'Appaltatore istituirà un apposito Ufficio di Direzione. La distanza potrà essere calcolata con strumenti informatici disponibili sul web. Sempre all'interno del territorio comunale di Lavis, anche in luogo diverso della sede operativa, l'appaltatore dovrà altresì avere a disposizione un magazzino come ricovero dei mezzi e delle attrezzature in modo da essere operativo rapidamente, riducendo al minimo gli spostamenti.

L'Appaltatore dovrà nominare e comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo di un Responsabile Tecnico preposto alla gestione tecnico/amministrativa dei servizi di cui al presente atto. Tale Responsabile Tecnico dovrà essere in possesso di competenze professionali e culturali adeguate.

Al medesimo Responsabile Tecnico, la Stazione Appaltante potrà rivolgersi per qualsiasi problematica di carattere tecnico-organizzativo, amministrativo e contabile e per eventuali contestazioni riguardanti l'effettuazione dei/l servizi/o.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel Contratto e nel presente Capitolato, l'Appaltatore ed il Responsabile Tecnico sono obbligati ad eseguire tutti gli ordini di servizio e ad osservare tutte le direttive che fossero emanate dalla Stazione Appaltante.

Ogni variazione e/o rinnovo dell'incarico di Responsabile Tecnico in parola, anche per sostituzione feriale o malattia, dovrà essere immediatamente comunicato con congruo anticipo tramite PEC dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà fornire per il tramite di tale proprio Responsabile Tecnico, tutta la documentazione di servizio prevista, o che potrà essere all'occorrenza richiesta dalla Stazione Appaltante e/o dal Direttore dell'esecuzione del servizio a qualsiasi titolo, quale bolle delle prestazioni, schede per disservizi, dati di prestazioni mensili, elenchi, percorsi, programmi di servizio ordinari o straordinari, segnalazioni varie, giustificazioni o quant'altro risultati necessario per le relative verifiche ed adempimenti da parte della Stazione Appaltante e/o dal Direttore

dell'esecuzione del servizio, oltre ai dati relativi ai mezzi utilizzati, al personale impiegato nelle varie attività di servizio, ecc

### **Art. 9 – Sicurezza**

L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

Si intende che le quantità e le qualifiche delle maestranze dovranno essere quelle effettivamente e normalmente impiegate in corso di appalto, salvo le integrazioni occorrenti che l'Appaltatore si obbliga a fornire, qualora lo stesso personale si dimostrasse insufficiente, per poter assicurare tutte le prestazioni con le modalità, qualità e tempi previsti.

Con riferimento ai mezzi che saranno normalmente impiegati nello svolgimento dei servizi, resta inteso che gli stessi dovranno essere mantenuti idonei nel tempo ed in perfetto stato di manutenzione, efficienza e coloritura, pena la possibile richiesta di sostituzione, in qualsiasi momento, da parte della Stazione Appaltante.

Ogni addetto dell'impresa dovrà essere dotato del vestiario di lavoro

occorrente, che dovrà risultare uguale per tutti per foggia, colorazione (caratteristiche degli indumenti ad alta visibilità idonee a livello spettrofotometrico) e consistenza oltre che conforme alle disposizioni normative vigenti in relazione alla circostanza che gli stessi addetti operano sulla strada, in presenza di traffico veicolare ed anche in condizioni di scarsa visibilità oltre che in condizioni meteo climatiche variabili nel corso dell'anno.

Oltre a ciò, il personale dovrà essere costantemente munito anche di tutti i DPI previsti dal documento aziendale di valutazione dei rischi e dalle schede operative predisposte per l'espletamento delle varie attività di servizio, fra cui, anche le operazioni di scarico dei rifiuti nei possibili impianti di destinazione.

L'Appaltatore imporrà in ogni caso, a tutto il proprio personale, il rispetto rigoroso e in ogni circostanza, delle norme di sicurezza previste, nominerà ed incaricherà i preposti di vigilare e di esigere il rispetto assoluto di tali norme, comunicando per iscritto alla Stazione Appaltante tali nominativi. Lo stesso dicasi in caso di affidamento di parte delle attività ed eventuali subappaltatori.

#### **Art. 10 – Documenti che fanno parte del contratto**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale della convenzione:

a. il capitolato speciale d'appalto;

b. l'offerta economica dell'appaltatore;

e. polizza fideiussoria;

f. libretto uso e manutenzione dell'aspiratore "Glutton";

2. Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

### Art. 11 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha durata di 12 mesi.

La Stazione appaltante si riserva di procedere al rinnovo contrattuale per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi, anche frazionati, alle medesime condizioni del contratto principale, previa formale comunicazione, almeno 90 giorni prima della scadenza, all'Appaltatore, che si obbliga ad accettare.

L'Appaltatore si obbliga, previa richiesta scritta della Stazione appaltante, ad attivare il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016..

2. Nel caso di indizione di nuova gara, il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

### Art. 12 – Importo del contratto

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad **Euro 104.499,92.=** come risulta dal prospetto sotto riportato:

Importo dei lavori al netto dei costi della sicurezza Euro 102.450,90.=

costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 2.049,02.=

**TOTALE IMPORTO Euro 104.499,92.=**

**Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. Il corrispettivo per il servizio verrà determinato sulla base delle lavorazioni di spazzamento realmente svolte in relazione alle vie, piazze e piazzali ecc. di cui le misure preventivate nel computo metrico sono fisse e immutabili.

2. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni qual volta raggiunta l'importo di **euro 15.000,00.-** al netto del ribasso offerto, iva esclusa. Gli oneri per la sicurezza saranno pagati congiuntamente ai lavori e con le stesse modalità frazionati per la durata del contratto.

3. I pagamenti sono disposti previo accertamento e verifica, da parte del Direttore dell'esecuzione del servizio, della regolare esecuzione dei lavori eseguiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

5. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

**Art. 14 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti**

**derivanti dal contratto**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto

contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

#### **Art. 15 – Subappalto**

Non è ammesso il subappalto.

#### **Art. 16 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

2. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a

quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione al momento dell'avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

### **Art. 17 – Tutela dei lavoratori**

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

### **Art. 18 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto**

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.

L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, le informazioni relative al personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o collaboratore, attraverso la compilazione dell'“Elenco del personale”. L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante. L'elenco è redatto con l'indicazione per ciascuna persona: dell'orario contrattuale, dell'anzianità maturata, dell'inquadramento economico, delle mansioni e/o qualifica. Ai fini della pubblicazione dell'elenco negli atti di gara, lo stesso è anonimizzato

mediante la sola indicazione delle iniziali del nome e del cognome.

### **Art. 19 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati**

1. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, , come modificato dalla L. 193/2000, che possono lavorare nella Provincia autonoma di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. **In particolare l'Appaltatore deve utilizzare, per i lavori oggetto della presente convenzione, almeno n. 1 persone svantaggiate.** Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura minima del 30% delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al precedente articolo, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.

2. L'appaltatore è tenuto ad applicare a favore dei lavoratori svantaggiati le condizioni economiche-normative vigenti.

### **Art. 20 – Elezione del domicilio dell'appaltatore**

L'appaltatore deve indicare nel contratto di appalto una sede/recapito sul territorio comunale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai sensi dell'art.

47 del codice civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.

### **Art. 21 – Trattamento dei dati personali**

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Lavis, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

### **Art. 22 – Garanzia definitiva**

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n.

50/2016. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento.

La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

### **Art. 23 – Obblighi assicurativi**

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi

responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

4. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 5.000.000,00.- per ciascuna tipologia.

5. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

6. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00.- per sinistro con il limite di Euro 1.500.000,00.- per persona.

8. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima della stipulazione del contratto.

#### **Art. 24 – Penali**

Per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 2) la stazione appaltante applicherà le penali di seguito specificate, previa contestazione scritta

dell'inadempienza trasmessa anche a mezzo pec o via fax. La procedura che

si adotterà è la seguente:

1. contestazione scritta da parte del committente;

2. contraddittorio tra committente e appaltatore; eventuali controdeduzioni da parte della ditta dovranno pervenire al committente in forma scritta entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla contestazione iniziale;

3. il committente, a proprio insindacabile giudizio, potrà in alternativa, entro i successivi 10 giorni naturali e consecutivi:

[3.a] confermare per iscritto la penale;

[3.b] chiudere il confronto senza procedere ulteriormente;

Trascorsi i suddetti 10 giorni senza comunicazioni da parte del committente, trova applicazione l'ipotesi [3.b].

Ferma restando l'applicazione delle penalità soprascritte, qualora la ditta non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dall'Ente, sarà facoltà dello stesso di far eseguire il servizio ad altra ditta addebitando alla ditta appaltatrice i costi sostenuti.

L'avvio del procedimento per l'applicazione della penale non esonera in nessun caso l'appaltatore dallo svolgimento dell'obbligazione relativa all'inadempienza contestata, ne tantomeno determinare la sospensione, anche solo parziale, del pubblico servizio oggetto di appalto.

Qualora venga confermata l'applicazione della penale (ipotesi [3.a] di cui al precedente paragrafo) e l'appaltatore non provveda ad eseguire quanto dovuto entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica delle penale, la stessa si intende raddoppiata e il committente potrà contestare l'insorgere di gravi inadempimenti da parte dell'appaltatore con le relative

conseguenze previste per legge in materia di contratti e risarcimento danni.

L'ammontare della penale e l'importo delle spese per i servizi eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute, nel rispetto delle normative fiscali, in sede di liquidazione delle fatture successive anche riguardanti periodi di diversa competenza.

Il committente ha facoltà di contabilizzare le eventuali penali con tempistiche proprie, anche al fine di cumulare più penali e ridurre il numero di trattenute.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante potrà procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 25, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Costituiscono causa di contestazione e quindi di applicazione di una penale di € 50,00.- (diconsi euro cinquanta/00) i seguenti casi:

A) inserimento nel rapportino giornaliero di prestazione non eseguita;

B) esecuzione incompleta o inadeguata per qualità e risultato di prestazione inserita nel rapportino giornaliero;

C) mancato rispetto della frequenza di effettuazione della prestazione prevista da contratto e da capitolato;

D) ritardata consegna del rapportino giornaliero;

Ogni singola voce di lavorazione riportata nelle schede utilizzate per la compilazione dei "rapportini giornalieri" costituisce una "prestazione".

Il mancato rispetto della frequenza [punto C)] sorge trascorso un lasso di tempo doppio al periodo previsto da capitolato (es. prestazione X prevista ogni 2 settimane; trascorse 4 settimane dall'ultima esecuzione della

prestazione, scatta il mancato rispetto della frequenza di effettuazione).

La ritardata consegna del rapportino giornaliero [punto D)] sorge trascorse 48 ore dal termine previsto da capitolato per la trasmissione al committente.

In tutti i casi, previa contestazione, l'entità della penale sarà applicata ad insindacabile giudizio dell'Ente.

Non si applicheranno penali qualora gli impedimenti nell'espletamento dei servizi affidati, siano dovuti a cause di forza maggiore, che comunque dovranno essere opportunamente documentate dalla ditta appaltante e riconosciute dall'Ente.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.

#### **Art. 25 – Risoluzione del contratto**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Art. 26 – Recesso**

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 27 – Definizione delle controversie**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

## **Art. 28 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse

pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico di progetto.

#### **Art. 29 – Obblighi in materia di legalità**

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

#### **Art. 30 – Spese contrattuali**

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

#### **Art. 31 – Disposizioni anticorruzione**

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 32 – Norma di chiusura**

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole,

tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.



**Comune di Lavis**  
Provincia di Trento

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** INTERVENTI PER PULIZIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019  
COMPUTO METRICO

**COMMITTENTE:** COMUNE DI LAVIS

Lavis, 13/03/2019

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 0.00.00.0000 .001*	<b>Pulizia MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI con "GLUTON" (percorso "A" GIALLO)</b> Pulizia marciapiedi e percorsi pedonali con spazzatrice elettrica "GLUTON" (percorso "A" GIALLO) messa a disposizione dall'Amministrazione comunale, da eseguirsi nei modi e tempi previsti dal capitolato tecnico. L'appaltatore avrà l'onere di manutarla ed usarla come previsto dalla convenzione stipulata. Avrà inoltre l'onere di farla girare con personale qualificato e formato, nel prezzo è compreso l'onere per lo svuotamento e l'allontanamento del materiale di risulta presso idoneo luogo di conferimento autorizzato, comprendo inoltre ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>euro (zero/10)</b>	m	0,10
Nr. 2 0.00.00.0000 .002*	<b>Pulizia MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI con "GLUTON" (percorso "A1" ARANCIONE)</b> Pulizia marciapiedi e percorsi pedonali con spazzatrice elettrica "GLUTON" ("A1" ARANCIONE) messa a disposizione dall'Amministrazione comunale, da eseguirsi nei modi e tempi previsti dal capitolato tecnico. L'appaltatore avrà l'onere di manutarla ed usarla come previsto dalla convenzione stipulata. Avrà inoltre l'onere di farla girare con personale qualificato e formato, nel prezzo è compreso l'onere per lo svuotamento e l'allontanamento del materiale di risulta presso idoneo luogo di conferimento autorizzato, comprendo inoltre ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>euro (zero/10)</b>	m	0,10
Nr. 3 0.00.00.0000 .003*	<b>Pulizia MANUALE vicoli storici (percorso "F" FUCSIA)</b> Pulizia MANUALE vicoli storici (percorso "F" FUCSIA) da eseguirsi nei modi e tempi previsti dal capitolato tecnico con operatore a terra e relativa attrezzatura necessaria per eseguire la pulizia dei vicoli e marciapiedi non accessibili in modo manuale, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo a ml. di sviluppo stradale sono compresi gli oneri per eseguire una larghezza media standard dei vicoli, considerata indicativamente pari a ml. 3,00 per le strade e ml. 1,50 per i marciapiedi. <b>euro (zero/40)</b>	m	0,40
Nr. 4 0.00.00.0000 .004*	<b>Pulizia STRADE con macchina spazzatrice meccanica (percorso "B" ROSSO - "C" AZZURRO - "D" VERDE - "G" BLU)</b> Pulizia STRADE con macchina spazzatrice meccanica fino a 2 m <sup>3</sup> (percorso ROSSO - AZZURRO - VERDE - BLU) da eseguirsi nei modi e tempi previsti dal capitolato tecnico, comprendendo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo a ml. di sviluppo stradale sono compresi gli oneri per eseguire una larghezza media standard delle varie strade comunali i, considerata indicativamente pari a ml. 5,00. <b>euro (zero/08)</b>	m	0,08
Nr. 5 0.00.00.0000 .005*	<b>Pulizia MARCIAPIEDI RIALZATI con macchina spazzatrice meccanica (percorso "A2" LEMON)</b> Pulizia marciapiedi rialzati con spazzatrice meccanica fino a 2 m <sup>3</sup> (percorso LEMON) da eseguirsi nei modi e tempi previsti dal capitolato tecnico, comprendendo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>euro (zero/04)</b>	m	0,04
Nr. 6 0.00.00.0000 .006*	<b>Pulizia PIAZZALI/PARCHEGGI con spazzatrice meccanica (percorso "B" ROSSO - "C" AZZURRO - "D" VERDE - "E" MARRONE)</b> Pulizia PIAZZALI/PARCHEGGI con spazzatrice meccanica fino a 2 m <sup>3</sup> (percorso ROSSO - AZZURRO - VERDE - MARRONE) da eseguirsi nei modi e tempi previsti dal capitolato tecnico, comprendendo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>euro (zero/03)</b>	m2	0,03
Nr. 7 A.01.05.0010 .005	<b>LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato</b> Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - dd. 03/04/2017. operaio specializzato <b>euro (trentasei/97)</b>	h	36,97
Nr. 8 A.01.05.0010 .010	<b>LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato</b> Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - dd. 03/04/2017. operaio qualificato <b>euro (trentaquattro/35)</b>	h	34,35
Nr. 9 A.01.05.0010 .015	<b>LAVORI GENIO CIVILE operaio comune</b> Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - dd. 03/04/2017. operaio comune <b>euro (trenta/99)</b>	h	30,99
Nr. 10 A.02.10.0050 .010	<b>FURGONE P.T.T. fino a 3,50 t</b> Nolo di furgone in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. P.T.T. fino a 3,50 t <b>euro (quarantacinque/72)</b>	h	45,72
Nr. 11 A.02.10.0060 .010	<b>AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE P.T.T. fino a 3,50 t</b> Nolo di autocarro a cassa ribaltabile in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. P.T.T. fino a 3,50 t <b>euro (cinquantauno/93)</b>	h	51,93
Nr. 12 A.02.10.0060 .020	<b>AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE P.T.T. oltre 3.50 t fino a 7.50 t</b> Nolo di autocarro a cassa ribaltabile in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. P.T.T. oltre 3.50 t fino a 7.50 t <b>euro (cinquantasette/12)</b>	h	57,12
Nr. 13	<b>MACCHINA SPAZZATRICE da 3 fino a 5 m<sup>3</sup></b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
A.02.25.0060 .015	Nolo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. da 3 fino a 5 m <sup>3</sup> <b>euro (settantasei/38)</b>	h	76,38
Nr. 14	<b>PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore</b>		
A.02.60.0110 .005	Nolo di piattaforma aerea autocarrata a braccio telescopico con rotazione del braccio di 360° continui con navicella di dimensioni variabili ed un angolo di rotazione di almeno 100°, possibilità di effettuare le operazioni di comando sia da terra che direttamente dalla navicella, altezza di lavoro minima m 17, sbraccio minimo m 7,00 e portata della navicella di 200 kg, il tutto completo di accessori d'uso e perfettamente funzionante compreso manovratore. prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore <b>euro (quarantaotto/80)</b>	h	48,80
Nr. 15	<b>PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 al giorno</b>		
A.02.60.0110 .010	Nolo di piattaforma aerea autocarrata a braccio telescopico con rotazione del braccio di 360° continui con navicella di dimensioni variabili ed un angolo di rotazione di almeno 100°, possibilità di effettuare le operazioni di comando sia da terra che direttamente dalla navicella, altezza di lavoro minima m 17, sbraccio minimo m 7,00 e portata della navicella di 200 kg, il tutto completo di accessori d'uso e perfettamente funzionante compreso manovratore. al giorno <b>euro (trecentocinquantauno/30)</b>	d	351,30
Nr. 16	<b>PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore</b>		
A.02.60.0120 .005	Nolo di piattaforma aerea autocarrata a braccio pantografico con navicella di dimensioni variabili ed un angolo di rotazione minimo di 300°, possibilità di effettuare le operazioni di comando sia da terra che direttamente dalla navicella, altezza di lavoro di almeno m 20, sbraccio di almeno m 7,50 e portata della navicella di 500 kg, il tutto completo di accessori d'uso e perfettamente funzionante compreso manovratore. prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore <b>euro (cinquantaquattro/89)</b>	h	54,89
Nr. 17	<b>PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 al giorno</b>		
A.02.60.0120 .010	Nolo di piattaforma aerea autocarrata a braccio pantografico con navicella di dimensioni variabili ed un angolo di rotazione minimo di 300°, possibilità di effettuare le operazioni di comando sia da terra che direttamente dalla navicella, altezza di lavoro di almeno m 20, sbraccio di almeno m 7,50 e portata della navicella di 500 kg, il tutto completo di accessori d'uso e perfettamente funzionante compreso manovratore. al giorno <b>euro (trecentonovantacinque/30)</b>	d	395,30
Nr. 18	<b>IMP.REC. · CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEME ... , frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) oltre al 20 %</b>		
A.04.10.0020 .010	Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, con valori di caratterizzazione chimica entro i limiti di cui all' Allegato 5 tab. 1 col A e B. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV, provenienti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo in genere (escluso terre e rocce), presso impianto autorizzato per le successive attività di recupero. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è comprensivo della selezione dei materiali riciclabili nelle categorie previste (CER), dell'indennità del centro di raccolta, delle eventuali analisi di laboratorio, in conformità alla normativa vigente, per la verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto riportato nelle caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L. lo ritenesse necessario in sede esecutiva, in conformità alla normativa vigente. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la movimentazione del materiale all'interno dell'area dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il Formulario di Identificazione del Rifiuto o Documento di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Rifiuto composto da materiale costituente il corpo stradale misto conglomerato bituminoso e/o cementizio CER 17 09 04 · con contenuto di impurità (elementi di calcestruzzo demolito, metallo, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) oltre al 20 % <b>euro (venti/72)</b>	t	20,72
Nr. 19	<b>IMPIANTO DI RECUPERO · TERRE E ROCCE · terra vegetale</b>		
A.04.15.0005 .010	Conferimento di materiali provenienti dalle attività di scavo in terre e rocce con valori di caratterizzazione chimica entro i limiti di cui all' Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, presso impianto autorizzato per le successive attività di recupero. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è comprensivo dell'indennità del centro di raccolta, delle eventuali analisi di laboratorio, in conformità alla normativa vigente, per la verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto riportato nelle caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L. lo ritenesse necessario in sede esecutiva. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la movimentazione del materiale all'interno dell'area dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il Formulario di Identificazione del Rifiuto o Documento di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Terre e rocce CER 17 05 04 · terra vegetale <b>euro (undici/73)</b>	t	11,73
Nr. 20	<b>IMPIANTO DI LAVORAZIONE · TERRA VEGETALE · entro limiti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV</b>		
A.04.20.0010 .005	Conferimento di materiali provenienti dalle attività di scavo in terre e rocce, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, presso impianto autorizzato per l'attività di lavorazione o sito compatibile con la destinazione d'uso prevista nel Piano di Utilizzo redatto in sede progettuale. In caso di mancanza di quest'ultimo, il materiale dovrà essere caratterizzato e gestito come rifiuto. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è comprensivo delle eventuali analisi di laboratorio, in conformità alla normativa vigente, per la verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto riportato nelle caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L. lo ritenesse necessario in sede esecutiva. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la movimentazione del materiale all'interno dell'area dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il Documento di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Terra vegetale · entro limiti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV <b>euro (tre/79)</b>	t	3,79
Nr. 21	<b>IMPIANTO DI LAVORAZIONE · TERRA VEGETALE · entro limiti Allegato 5 tab. 1 col B. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV</b>		
A.04.20.0010	Conferimento di materiali provenienti dalle attività di scavo in terre e rocce, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in		




# coface

AGENZIA GENERALE  
 A9 AGENTI ASSICURATIVI ASSOCIATI S.P.A.  
 25124 BRESCIA - VIA ALDO MORO N. 13  
 Tel. 030/220562 - Fax 030/2422558  
 e-mail: brescia@coface.it

<b>Appendice N°</b>	2	<b>a Polizza N°</b>	2250091	<b>Effetto del</b>	01/05/2019																										
<b>Contraente</b>	COOPERATIVA SOCIALE PAGANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE																														
	LAVIS	<b>Cod. Fisc.</b>	00998840227																												
<b>Beneficiario</b>	COMUNE DI LAVIS																														
	VIA MATTEOTTI 45				LAVIS																										
<p>Con la presente appendice che, ad ogni effetto, costituisce parte integrante della suindicata polizza, si precisa quanto segue:</p> <p>il capitale assicurato, di EURO 4.100,00          è aumentato a EURO 10.249,18          Per effetto di quanto sopra il Contraente provvede, alla firma del presente atto, ad integrare il premio in corso, fino alla data del 30/04/2021 in EURO 50,00          Conseguentemente a quanto sopra i premi delle proroghe Annuali vengono modificati come segue:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Netto Proroga</th> <th>Accessori Proroga</th> <th>Diritti Proroga</th> <th>Imposte Proroga</th> <th>Totale Proroga</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eur 80,80</td> <td>Eur 8,08</td> <td>Eur 0,00</td> <td>Eur 11,12</td> <td>Eur 100,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>SI PRECISA CHE L'APPENDICE N.1 EMessa IN DATA 07/05/2019 SI INTENDE SOSTITUITA INTEGRALMENTE DALLA PRESENTE APPENDICE.-</p> <p style="text-align: center;"><b>- Fermo il Resto -</b></p> <p><b>Premio alla firma</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Netto</th> <th>Accessori</th> <th>Diritti</th> <th>Imposte</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eur 40,40</td> <td>Eur 4,04</td> <td>Eur 0,00</td> <td>Eur 5,56</td> <td>Eur 50,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Emessa in N° 4 esemplari ad unico effetto in..... <b>BRESCIA</b> ..... il <b>13/05/2019</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Il Contraente</th> <th>Il Beneficiario</th> <th>Il Garante</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>           COOPERATIVA SOCIALE PAGANELLA SCS            Via Carlo Sette, 15 - 25015 LAVIS (TN)            Tel. 030/2422018            Cod. Fisc. e Part. Iva. 00998840227            e-mail: paganella@consolida.it         </td> <td></td> <td>           COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE            POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A.            Rappresentanza Generale per l'Italia            Un Produttore            Marina Sano         </td> </tr> </tbody> </table> <p>Per quietanza della somma di <b>Eur 50,00</b> .....</p> <p style="text-align: right;"><b>L'Esattore</b></p>						Netto Proroga	Accessori Proroga	Diritti Proroga	Imposte Proroga	Totale Proroga	Eur 80,80	Eur 8,08	Eur 0,00	Eur 11,12	Eur 100,00	Netto	Accessori	Diritti	Imposte	Totale	Eur 40,40	Eur 4,04	Eur 0,00	Eur 5,56	Eur 50,00	Il Contraente	Il Beneficiario	Il Garante	COOPERATIVA SOCIALE PAGANELLA SCS Via Carlo Sette, 15 - 25015 LAVIS (TN) Tel. 030/2422018 Cod. Fisc. e Part. Iva. 00998840227 e-mail: paganella@consolida.it		COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Un Produttore Marina Sano
Netto Proroga	Accessori Proroga	Diritti Proroga	Imposte Proroga	Totale Proroga																											
Eur 80,80	Eur 8,08	Eur 0,00	Eur 11,12	Eur 100,00																											
Netto	Accessori	Diritti	Imposte	Totale																											
Eur 40,40	Eur 4,04	Eur 0,00	Eur 5,56	Eur 50,00																											
Il Contraente	Il Beneficiario	Il Garante																													
COOPERATIVA SOCIALE PAGANELLA SCS Via Carlo Sette, 15 - 25015 LAVIS (TN) Tel. 030/2422018 Cod. Fisc. e Part. Iva. 00998840227 e-mail: paganella@consolida.it		COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Un Produttore Marina Sano																													

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO



**POLIZZA N.** 2250091 **Cod. ramo** 8112 **Cod. Agenzia** 022 / 000 **Cod. Produttore** BS875

**CONTRAENTE**  
 COOPERATIVA SOCIALE PAGANELLA - SOCIETA'  
 COOPERATIVA SOCIALE  
 VIA CARLO SETTE 15  
 38015 LAVIS TN I  
**Cod. NE1413517**  
**Cod. Fisc. 00998840227**

**BENEFICIARIO**  
 COMUNE DI LAVIS  
 VIA MATTEOTTI 45  
 38015 LAVIS TN I  
**Cod. NE743893**  
**Cod. Fisc.**

**CAUSALE**  
 POLIZZA FIDEJUSSORIA OFFERTA QUALE GARANZIA DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 103, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE SCHEDA TECNICA 1.2 ALLEGATA.\*\*\*\*\*

**LIQUIDAZIONE DEL PREMIO**

**IMPORTO DELLA GARANZIA**  
 Eur 4.100,00 **diconsi** QUATTROMILACENTO/00#

**DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA**  
 Anni 1 Mesi 11 Giorni 29 Dal 01/05/2019 Al 30/04/2021 **Fraz. Val. Cambio**  
 /// EUR 1.936,27

Premio netto Eur 161,60	Accessori Eur 16,17	Diritti Eur 0,00	t.d.	Imposte Eur 22,23	Totale Eur 200,00
----------------------------	------------------------	---------------------	------	----------------------	----------------------


**PROROGHE EVENTUALI** Annuali **a partire dal 30/04/2021**

Premio netto Eur 80,80	Accessori Eur 8,08	Diritti Eur 0,00	t.d.	Imposte Eur 11,12	Totale Eur 100,00
---------------------------	-----------------------	---------------------	------	----------------------	----------------------

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in **BRESCIA** il **19/04/2019**


**IL GARANTE**

COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE  
 POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR S.A.  
 Rappresentanza Generale per l'Italia  
 Un Procuratore  
 Anna Santo



**IL CONTRAENTE**


COOP. SOCIALE PAGANELLA SCS  
 Via Carlo Sette 15 - 38015 LAVIS TN I  
 Tel. 0461 242013  
 Cod. Fisc. e Part. Iva: 00998840227  
 E-mail: paganella@consolida.it



Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della Polizza, la Nota Informativa redatta ai sensi dell'Art. 185 del D.Lgs nr. 209 del 07/09/05 - Codice delle Assicurazioni private - e del Regolamento ISVAP nr. 24 del 19/05/08.

**IL CONTRAENTE**


COOP. SOCIALE PAGANELLA SCS  
 Via Carlo Sette 15 - 38015 LAVIS TN I  
 Tel. 0461 242013  
 Cod. Fisc. e Part. Iva: 00998840227  
 E-mail: paganella@consolida.it



**DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO**

Si dichiara che il premio di ..... **Eur 200,00** è stato incassato il **19 APR 2019**

**L'ESATTORE**



# coface

A3 Agenti Assicurativi Associati S.p.A.

Via Aldo Moro n. 13 - 25124 Brescia

Tel. 030 220562 - Fax 030 2422558

n° iscriz. R.U.I. A000291265

COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: VIA G. SPADOLINI, 4 - 20141 MILANO  
TEL. +39 02 48335111 - FAX +39 02 48335404 - coface@pac.coface.it - www.coface.it - C.F., P.IVA E R.I. MILANO N. 09448210154 - R.E.A. MILANO 1294607  
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI DIRITTO FRANCESE ISCRITTA IN DATA 27/07/2012 AL N. 1.00107 DELL'ELENCO IVASS DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE COMUNITARIE AUTORIZZATE AD OPERARE  
IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO - SEDE LEGALE: 1, PLACE COSTES ET BELLONTE - 92270 BOIS-COLOMBES (FRANCIA) - CAP. SOC. € 137.052.417,05 (iv) - RCS NANTERRE B 552069791

SPAZIO BIANCO NON QUOTAZIONABILE

Schema tipo 1.2  
Scheda tecnica 1.2

**GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA**  
(Lavori, Servizi e Forniture)  
(art. 103, comma 1, del Codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 19 Gennaio 2018, n.31.

---

**Garanzia fideiussoria n. 2250091**

**Garante**

Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in VIA SPADOLINI, 4 - 20141 MILANO, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348. - PEC coface@pec.coface.it (Agenzia di BRESCIA / 022)

---

**Contraente**

COOPERATIVA SOCIALE PAGANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
Città LAVIS - VIA CARLO SETTE 15 - CAP 38015 - Prov. TN  
C.F./P.IVA 00998840227 - PEC paganella@pec.cooperazionetrentina.it

---

**Stazione appaltante**

COMUNE DI LAVIS  
Città LAVIS - VIA MATTEOTTI 45 - CAP 38015 - Prov. TN  
C.F./P.IVA - PEC pec.comunelavis@legalmail.it

---

**Descrizione opera/servizio/fornitura:** GESTIONE SERVIZI COMUNALI - PULIZIA STRADE PERIODO 01/05/2019 - 30/04/2021 - GARA N.79582 - CIG 7843876B3C - CUP J36G1900050004

**Luogo di esecuzione:**

**Costo aggiudicazione (€):** 204.983,76.=

**Ribasso % asta:** 1,96

**Somma garantita (€):** 4.100,00

**% del costo dell'opera:** 5

---

**ST. N. 10441657**

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

**SPAZIO A DISPOSIZIONE DEL GARANTE PER LA REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Valuta Eur

**Premio Netto** 161,60 - **Accessori** 16,17 - **Diritti** 0,00

**Imposte** 22,23 - **Totale** 200,00

**PROROGHE EVENTUALI** Annuali **A PARTIRE DAL** 30-04-2021

**Premio netto** 80,80 - **Accessori** 8,08 - **Diritti** 0,00


**Imposte** 11,12 - **Totale** 100,00

---

Emessa in BRESCIA il 19-04-2019

**IL CONTRAENTE**

COOPERATIVA SOCIALE PAPANELLA  
Via ... 15 38015 ...  
Tel. 0461 242013  
Cod. Fisc. e Part. Iva: 00998840227  
E-mail: paganella@consolida.it



**IL GARANTE**

COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE  
POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR S.A.  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Di Procuratore  
Pierina Santo



Seguito polizza n. 2250091

## 5. Schema tipo 1.2 (d.m. 19 Gennaio 2018, n.31) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva

### GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture)

#### Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

#### Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
  - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
  - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
  - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

#### Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

**ST. N. 10441657**

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO

### **Art. 3 - Somma garantita**

La somma garantita dalla presente fidejussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

### **Art. 4 - Escussione della garanzia**

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

### **Art. 5 - Surrogazione – Rivalsa**

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

### **Art. 6 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

### **Art. 7 - Foro competente**

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

### **Art. 8 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Seguito polizza n. 2250091

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE

**LE CONDIZIONI CHE SEGUONO RIGUARDANO ESCLUSIVAMENTE I RAPPORTI TRA GARANTE E CONTRAENTE DIPENDENTI DALLA EMISSIONE DELLA POLIZZA, NON DEROGANO IN ALCUN MODO ALLE CLAUSOLE DELLO SCHEMA TIPO NEI RAPPORTI COLÀ DISCIPLINATI E NON SONO IN NESSUN CASO OPPONIBILI AL BENEFICIARIO NÈ DETERMINANO ALCUN EFFETTO NEI SUOI CONFRONTI**

- Premesso che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva", parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19.1.2018 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10.4.2018, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e succ. modd.;

- La sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce accettazione espressa di tutte le condizioni contenute nello Schema Tipo;

- Le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

**Art. 1 – Pluralità di contraenti anche non dichiarati - Qualora la presente polizza venga rilasciata nell'interesse di più soggetti obbligati anche se non espressamente dichiarati, oppure per l'ipotesi nella quale terzi divengano titolari del negozio garantito per effetto di atti o fatti successivi alla stipula della polizza, tutti questi sono tenuti tra loro in solido verso il Garante per gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.**

**Il Contraente s'impegna a fornire al Garante, entro e non oltre 10 giorni dalla relativa conoscenza, qualsiasi documento necessario per la corretta identificazione dei soggetti obbligati.**

**È vietata la cessione della presente polizza senza preventivo benestare espresso del Garante.**

**Art. 2 – Durata – Calcolo del Premio – Supplementi di premio -** La garanzia, ai soli fini del calcolo del premio, ha la durata iniziale indicata nella tabella di liquidazione del premio contenuta nel frontespizio della polizza.

Il premio per tale periodo è unico ed indivisibile ed è dovuto dal Contraente in via anticipata. In ipotesi di minor durata della garanzia, il premio per il periodo iniziale è in ogni caso dovuto e rimane integralmente acquisito al Garante.

Successivamente alla scadenza del periodo iniziale, la garanzia si rinnova automaticamente con la periodicità indicata nella tabella di liquidazione del premio fino al suo integrale svincolo secondo quanto previsto dagli artt. 2 lett. b) e 1 ultimo comma dello Schema Tipo.

Sarà dovuto in via anticipata il premio per tale rinnovo nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio di rinnovo contenuta nel frontespizio della polizza.

**Art. 3 – Liberazione dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo -** Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo, deve consegnare alternativamente al Garante:

a. Il certificato di collaudo positivo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità o l'attestato di regolare esecuzione previsti dall'art. 2 lett. b) prima parte dello Schema Tipo;

b. Il certificato di ultimazione dei lavori, servizi o forniture;

c. L'originale della polizza di pertinenza del Beneficiario con attestazione di svincolo;

d. Una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario che liberi il Garante da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

La liberazione dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo decorrerà dal momento della ricezione da parte del Garante dei documenti qui previsti sub a), c) e d).

Nel caso in cui il Contraente consegni il documento di cui al punto b. che precede, lo stesso sarà liberato dall'obbligo di pagamento del premio decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione risultante dal certificato.

È in ogni caso fatta salva la previsione di cui all'art. 1 penultimo ed ultimo comma dello Schema Tipo ed il Contraente sarà liberato dall'obbligo di pagamento decorsi 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione degli impegni assunti con il protocollo di legalità.

In nessun caso ai documenti qui previsti potrà essere attribuita efficacia retroattiva e quindi la liberazione del Contraente decorrerà dalla prima scadenza di rinnovo successiva alla consegna, fatta salva l'eventuale escussione della garanzia.

**ST. N. 1044657** PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO

**Art. 4 – Liberazione della garanzia / obbligo di versamento dei massimali in via anticipata - Ad integrazione di quanto previsto dall'art.1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere dalla stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alla somma massima garantita nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi:**

- a. chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Beneficiari;
- b. qualunque manifestazione esterna del possibile stato di crisi (ad esempio ma non limitatamente, ingiunzioni di pagamento, protesti, esecuzioni, ipoteche giudiziali, pignoramenti, sequestri);
- c. inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di risanamento/ristrutturazione, liquidazione, cessazione dell'attività, nonché qualsiasi tipo di procedura concorsuale;
- d. mancato tempestivo pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate con il Garante, reiterato inadempimento degli obblighi previsti in polizza;
- e. rilevante ritardo nell'esecuzione della prestazione garantita non concordata con il Beneficiario, escluse le cause di forza maggiore, o risoluzione da parte del Beneficiario del contratto d'appalto;
- f. perdita dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- g. avvio di un procedimento inerente la violazione del protocollo di legalità da parte del Contraente.

Gli eventi di cui al comma che precede si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo qualora si verifichino nei confronti del Contraente (anche individuato ai sensi dell'art. 1 della presente sezione) o di anche uno solo degli eventuali coobbligati di polizza.

L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal Contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte del Garante.

**Art. 5 – Disciplina delle somme versate - Le somme versate o giudizialmente realizzate ai sensi dell'articolo che precede resteranno acquisite dal Garante a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di polizza, sino a che il Garante stesso non venga liberato da ogni obbligazione dipendente dalla presente polizza fideiussoria.**

L'avvenuto versamento delle somme di cui al comma che precede comporta la liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento del premio decorrente dalla prima scadenza successiva all'avvenuto versamento.

Il Garante è irrevocabilmente autorizzato ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo richiesto dal Beneficiario, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della polizza, il Garante restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale su detto importo a far data dall'avvenuto versamento e fino all'avvenuta restituzione.

Nel caso in cui la polizza venga progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 103 D.lgs. 50/2016 il Garante restituirà al soggetto solvente le somme corrispondenti a fronte di ciascuno svincolo.

**Art. 6 – Condotta a seguito dell'escussione della polizza - Regresso - Ricevuta la richiesta di pagamento da parte del Beneficiario ai sensi dell'art. 4 dello Schema Tipo, il Contraente si impegna ad adempiere alla pretesa del Beneficiario, ogni eccezione rimossa, nel termine da questi indicato al Garante e a darne tempestiva comunicazione al Garante stesso.**

Il Contraente si riconosce sin d'ora debitore del Garante per ogni somma versata in forza della presente polizza ed è pertanto tenuto a rimborsare tali somme al Garante entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta.

Il Contraente rinuncia irrevocabilmente e definitivamente a opporre qualsivoglia eccezione alla richiesta di pagamento ovvero a contestare in ogni modo l'avvenuto pagamento da parte del Garante.

Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 e succ. modd. e decorrerà automaticamente trascorsi 15 giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata dal Garante al Contraente.

Seguito polizza n. 2250091

**Art. 7 – Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione - Fermo restando quanto previsto dall'art. 104 comma 10 D.lgs. 50/2016, il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente al Garante, senza che sia dovuto alcun compenso, il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dal Garante stesso in forza della presente polizza risultassero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte del Garante non incidono in alcun modo sul diritto di regresso del Garante come sopra convenuto, che rimane inalterato.**

**Una volta che il Contraente abbia provveduto a rimborsare al Garante le somme da esso eventualmente pagate in forza della presente polizza, la cessione qui prevista dovrà intendersi automaticamente risolta e il Garante farà quanto in proprio potere, se richiesto dal Contraente, per consentire la sostituzione del Contraente nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione.**

**Il Garante non è comunque obbligato ad avvalersi della presente cessione, né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione.**

**Art. 8 – Obblighi di documentazione, informazione ed ispezione - Il Contraente si impegna a fornire al Garante, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta, ogni documento, atto o informazione relativa al rapporto principale garantito che il Garante ritenga utile per valutare e monitorare l'andamento dell'attività, nonché copia del proprio bilancio.**

**Il Contraente è tenuto a trasmettere al Garante, entro 10 giorni dalla loro approvazione, in originale o copia autentica, gli stati di avanzamento lavori ovvero analogo documento attestante lo stato di esecuzione del contratto e si impegna ad informare tempestivamente il Garante in ordine ad ogni fatto, atto, evento o circostanza che possa avere effetti pregiudizievoli sulla corretta esecuzione del contratto garantito.**

**Il Contraente riconosce al Garante la facoltà di effettuare, tramite i propri tecnici o incaricati o avvalendosi di incaricati professionisti esterni, ispezioni, accessi e controlli presso il Contraente, che verranno effettuate con un preavviso di 15 giorni e in modo tale da non ostacolare l'attività del Contraente.**

**Il reiterato mancato adempimento da parte del Contraente alle previsioni di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento agli obblighi nascenti dalla polizza.**

**Art. 9 – Foro Competente - Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto è competente anche, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente o uno dei coobbligati.**

Emessa in BRESCIA il 19-04-2019

## IL CONTRAENTE

COOPERATIVA SOCIALE PAGANELLA SCS  
Via Carlo Sette, 15 - 38015 AVISIO (TN)  
Cod. Fisc. e Part. Iva: 00998840227  
E-mail: paganella@consolida.it

## IL GARANTE

COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE  
POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR S.A.  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Uniprotettore  
Patrick Sarré

**Agli effetti dagli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni che regolano i rapporti tra Società e Contraente:**

**Art. 1 – Divieto di cessione della polizza;**

**Art. 4 – Obbligo di liberazione della polizza – obbligo di versamento anticipato del massimale – casi nei quali si verifica – rinuncia alle eccezioni;**

**Art. 5 – Disciplina delle somme versate – rinuncia alle eccezioni;**

**Art. 6 – Obbligo di pagamento a fronte dell'escussione – rimborso a semplice richiesta e con rinuncia alle eccezioni – tasso di interesse;**

**Art. 7 – Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione – assenza di responsabilità per l'esercizio dell'azione;**

**Art. 9 – Foro competente**

## IL CONTRAENTE

COOPERATIVA SOCIALE PAGANELLA SCS  
Via Carlo Sette, 15 - 38015 AVISIO (TN)  
Cod. Fisc. e Part. Iva: 00998840227  
E-mail: paganella@consolida.it

ST. IN. 10441057 PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO

coface